



ORIGINALE

**COMUNE DI BOGOGNO
Provincia di Novara**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE**

N. 68 DEL 02/12/2019

OGGETTO: ART. 159 TUEL. SOMME IMPIGNORABILI PRIMO SEMESTRE 2020

L'anno DUEMILADICIANNOVE addì DUE del mese di DICEMBRE alle ore 17:30 convocata nei modi prescritti, nella solita sala del Municipio si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale, risultano

GUGLIELMETTI ANDREA
AGAZZONE ELISA
LANCENI GIUSEPPE

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE

TOTALI N.

	Presenti	Assenti
	X	
	X	X
TOTALI N.	2	1

Partecipa il Sig. Segretario Comunale Dott.ssa Lorenzi Dorella.

Riconosciuto legale il numero degli Assessori il Sig. GUGLIELMETTI ING. ANDREA nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che l'art.159 del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce, ai primi quattro commi, che:

"1. Non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli Enti Locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesorieri. Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non determinano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa;

2. Non sono soggette ad esecuzione forzata a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate a:

a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi;

b) pagamento delle rate di mutui e dei prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;

c) espletamento dei servizi locali indispensabili;

3. Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al Tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità;

4. Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 2, non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all'attività del Tesoriere";

-CHE il comma 2 del succitato articolo, dispone che non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza del Comune destinate a:

a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi;

b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;

c) espletamento dei servizi locali indispensabili;

-CHE il comma 3, dispone che per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui sopra, occorre che la Giunta Comunale, con apposita deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere quantifichi preventivamente gli importi destinati alle suddette finalità;

-CHE con decreto ministeriale del 28/5/1993 pubblicato sulla G.U. n°145 del 23/6/1993 all'art.1 sono stati individuati sulla base dell'art.37 lett. h del D. L.vo 30/12/1992 n.504 e s.m.i. ai fini della non assoggettabilità ad esecuzione forzata, per i Comuni i seguenti servizi indispensabili:

- servizi connessi agli organi istituzionali;

- servizi di amministrazione generale;

- servizi connessi all'ufficio tecnico comunale;

- servizio anagrafe e di stato civile, elettorale e leva;

- servizi di protezione civile, di pronto intervento e di tutela della sicurezza pubblica;

- servizi necroscopici e cimiteriali;

- servizi di nettezza urbana;

- servizi di viabilità e di illuminazione pubblica

RITENUTO dover provvedere alla quantificazione delle somme di che trattasi, in ossequio alle disposizioni sopra citate, per il I° semestre 2020 come da prospetto di seguito riportato:

A)Retribuzione al personale ed oneri riflessi I° semestre 2020 €. 120.000,00;

B)Rate mutui I° semestre 2020 €. 47.300,00;

C)Somme destinate all'espletamento dei servizi locali indispensabili individuati con D.M 28.5.93 pubblicato sulla G.U. n°145 del 23.6.93 I° semestre 2020 €. 330.000,00;

TOTALE(A+B+C) €. 497.300,00

ATTESO, altresì

-CHE in relazione a quanto immediatamente precede l'art.1 bis della legge 29/10/1984 n.720 al comma 4 bis, introdotto dall'art.11 comma 1 ter della legge 19 marzo 1993 n° 68, di conversione del D.L 18 gennaio 1993 n°8, stabilisce che non sono ammessi atti di sequestro e di pignoramento presso le sezioni di tesoreria dello Stato e presso le Sezioni decentrate del Banco Posta a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio e gli atti di sequestro o pignoramento non determinano l'obbligo di

accantonamento da parte delle sezioni medesime, né sospendono l'accreditamento di somme nella contabilità intestata agli Enti ed organismi pubblici soggetti alla tesoreria unica.

-CHE l'art.14 comma 1 del D.L 31/12/1996, n° 669 convertito in L. 28/2/1997 n°30 come modificato dall'art.147 comma 1 lett. a della legge 23 dicembre 2000 n.388 e dal comma 3 dell'art.44 del D.L. 30/09/2003 n. 269 convertito con modificazioni dalla L. 24/11/2003 n.326 ha introdotto tra l'altro un termine di 120 giorni per consentire alle Amministrazioni pubbliche ed agli Enti pubblici non economici, l'adempimento di provvedimenti giurisdizionali e di lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva, inibendo al creditore durante tale periodo l'attivazione di procedure per l'esecuzione forzata nei loro confronti;

-CHE l'art.27 comma 13 della legge 28 dicembre 2001 n.448 come modificato dall'art.3 quater del D.to L. 22/2/2002 n.13 convertito con modificazioni con L. 24/4/2002 n.75 dispone che non sono soggette ad esecuzione forzata le somme di competenza degli Enti Locali a titolo di addizionale comunale e provinciale all'IRPEF disponibili sulle contabilità speciali esistenti presso le Tesorerie dello Stato ed intestate al Ministero dell'Interno e gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati sono nulli; la nullità è rilevabile d'ufficio e gli atti non determinano obbligo di accantonamento da parte delle Tesorerie medesime né sospendono l'accreditamento di somme nelle citate contabilità speciali;

RITENUTO dover provvedere in merito a quanto sopra;

RICHIAMATA la convenzione per la gestione del servizio di tesoreria comunale;

RICHIAMATO l'art.159 del decreto legislativo 18/8/2000 n° 267;

RICHIAMATO il D.M. del 28.5.1993 e s.m.i.;

RICHIAMATA la circolare del Ministero dell'Interno 12.7.1993 FL 20/93 con particolare riferimento al paragrafo 6 e s.m.i.;

RICHIAMATO l'art.14 comma 1 della legge 28/2/1997 n.30 come modificato dall'art.147 della legge 23 dicembre 2000 n.388 e s.m.i.;

RICHIAMATO l'art.27 comma 13 della legge 28/12/2001 n.448 come modificato dall'art.3 quater della legge 24/4/2002 n.75 di conversione del D.L. 22/2/2002 n.13 e s.m.i.;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

1) La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) Di quantificare ai sensi e per gli effetti dell'art.159 del D.L.vo n° 267/2000 le somme occorrenti per il 1° semestre dell'anno 2020 nell'importo complessivo di €. 497.300,00 come di seguito distinte:

-A) Retribuzione personale ed oneri riflessi- 1° semestre 2020 €. 120.000,00;

-B) Rate Mutui- 1° semestre 2020 €. 47.300,00;

-C) Somme destinate all'espletamento dei servizi locali indispensabili - 1° semestre 2020 €. 330.000,00;

3) Dare atto che ai sensi della lett. a) del 2° comma dell'art.159, del D.to L.vo n.267/2000 le spese destinate al pagamento delle retribuzioni del personale vanno quantificate trimestralmente per cui la complessiva somma di €. 120.000,00 relativa all'intero 1° semestre, va considerata per €. 60.000,00 nel caso di pignoramenti ricadenti nel trimestre gennaio, febbraio e marzo, e per €. 60.000,00 nel caso di pignoramenti ricadenti nel trimestre aprile, maggio, giugno;

4) di trasmettere il presente deliberato al responsabile dell'ufficio segreteria per la notifica al Tesoriere del Comune, ai sensi del comma 3 dell'art. 159 TUEL;

5) Dare atto che, giusto quanto evidenziato al paragrafo 6 della circolare ministeriale in premessa richiamata, è a carico di questo Comune la proposizione di formale opposizione al Giudice dell'esecuzione (ai sensi dell'art. 615 c.p.c.) per la violazione del contenuto del presente deliberato e delle norme nello stesso richiamate al fine di evidenziare al magistrato stesso i vizi delle procedure intraprese;

Successivamente, con separata ed unanime votazione favorevole

DELIBERA

Di dichiarare il seguente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO COMUNALE



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal _____ al _____ ai sensi dell'art.124 D.Lgs n. 267/2000.

(n. REG.PUB.)

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO

Addi

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il giorno _____

() perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 c. 3 D.Lgs n. 267/2000)

Bogogno lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
